

TI_GERICHTE 72.2014.28 vom 13. Mai 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-05-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.28_d20140513

FR: TI_GERICHTE 72.2014.28 du 13 mai 2014

IT: TI_GERICHTE 72.2014.28 del 13 maggio 2014

Regeste

Furto per mestiere, consumato e tentato, refurtiva di fr. 82'588.80.-; danneggiamento; violazione di domicilio; guida senza autorizzazione e senza assicurazione RC; falsità in certificati per avere fatto uso di passaporto e licenza di condurre contraffatti; infrazione alla LF sugli stranieri

Erwägungen

E. 13

maggio 2014/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise criminali composta da: giudice Amos Pagnamenta, Presidente GI 1 giudice a latere GI 2 giudice a latere Sabrina Aldi, vicecancelliera sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero pubblico e in qualità di accusatori privati: ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 ACPR 4 ACPR 5 ACPR 6 ACPR 7 ACPR 8 ACPR 9 ACPR 10 ACPR 11 ACPR 12 ACPR 13 contro IM 1 Alias : IM 1, nato il _____ rappresentato dall'avv. DUF 1 in carcerazione preventiva dal 29.11.2013 al 29.01.2014 (62 giorni) in esecuzione anticipata della pena dal 30.01.2014 imputato, a norma dell'atto d'accusa nr. 24/2014 del 21 febbraio 2014 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di 1. ripetuto furto aggravato, consumato e tentato per avere, per mestiere, al fine di procacciarsi un indebito profitto e di appropriarsene, agendo in parte da solo e in parte, a suo dire, in correttezza con tale " _____ " (non meglio identificata), sia in _____ sia in altri Cantoni, ripetutamente sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, fra novembre 2007 e il 29 novembre 2014, cose mobili altrui in ingente quantità e per un valore complessivo di refurtiva stimato, sulla base delle denunce inoltrate, in almeno CHF 82'573.00; prendendo di mira soprattutto case private, operando con scasso e in modo professionale e sistematico in varie parti della Svizzera, e meglio per aver ripetutamente sottratto o tentato di sottrarre, nelle seguenti occasioni e circostanze: A. Nel Canton _____ 1.1. tra il 22 e il 24.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 1, previa rottura di una porta-finestra, dei gioielli, un telefono cellulare e denaro contante, per un valore complessivo di ca. CHF 2'780.00; 1.2. tra il 22 e il 25.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 2, previa rottura della porta-finestra, la chiave di una Porsche del valore di CHF 463.80; 1.3. il 23.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 3, previa rottura di una porta-finestra, dei gioielli, per un valore complessivo di CHF 3'930.00; 1.4. il 24.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 4, previa rottura della porta-finestra, un computer e due collane, per un valore complessivo di CHF 1'908.00; 1.5. il 24.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 5, previa rottura della porta-finestra, del denaro contante, dei gioielli, un marengo e una calcolatrice, per un valore complessivo di CHF 2'905.00; 1.6. tra il 25.11.2013 e il 2.12.2013 a _____, ai danni di ACPR 6, previa rottura della porta-finestra, senza tuttavia riuscire nel suo intento; 1.7. tra il 24.11.2013 e il 2.12.2013 a _____, ai danni di ACPR 7, previa rottura

della porta-finestra, un orologio, una borsa, un cellulare e dei vestiti, per un valore complessivo di CHF 4'380.00 (recte: 8'380.00 sulla base delle indicazioni di denuncia); 1.8. tra il 29 e il 30.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 8, previa rottura della porta-finestra, dei gioielli, un marengo, un grammo d'oro, un paio di occhiali, tre chiavi USB, uno specchio, due paia di scarpe e un cellulare, per un valore complessivo di CHF 3'280.00; 1.9. il 29.11.2013 a _____ ai danni di ACPR 9, previa rottura della porta-finestra, due apparecchi fotografici, quattro obiettivi, due borse per apparecchi fotografici, diversi accessori, una videocamera e un avvitatore, per un valore complessivo di CHF 3'650.00; 1.10. il 29.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 10, previa rottura della porta-finestra, un PC Acer per un valore di CHF 1'065.50; 1.11. tra il 29 e il 30.11.2013 a _____, ai danni di ACPR 11, previa rottura della porta-finestra, un PC Apple e un orologio a ciondolo, per un valore complessivo di CHF 800.00; B. Nel Canton _____ 1.12. tra il 24 e il 25.11.2007 a _____, ai danni di _____, previa rottura della porta-finestra, due passaporti, un PC Fujitsu, gioielli e denaro contante, per un valore complessivo di ca. CHF 18'633.00; 1.13. tra il 22 e il 27.01.2008 a _____, ai danni di _____ e _____, previa rottura della porta-finestra, sei orologi, due PC Compaq, un cellulare e altri oggetti vari, per un valore complessivo di ca. CHF 18'697.00; 1.14. il 26.01.2008 a _____, ai danni di _____ e _____, previa rottura della porta-finestra, due PC e vestiario vario, per un valore complessivo di ca. CHF 6'074.70; 1.15. il 10.04.2013 a _____, ai danni di _____, previa rottura della porta-finestra, un PC Compaq del valore di circa CHF 830.00; 1.16. il 10.04.2013 a _____, ai danni di _____, previa rottura della porta-finestra, un PC Apple, un iPad e del vestiario vario, per un valore complessivo di ca. CHF 3'030.00; 1.17. il 10.04.2013 a _____, ai danni di _____, previa rottura della finestra della cucina, della bigiotteria per un valore complessivo di ca. CHF 1'000.00; C. Nel Canton _____ 1.18. fra il 12 e il 13.04.2008 a _____, ai danni di _____ e _____, previa rottura di una finestra, due orologi e degli occhiali, per un valore complessivo di ca. CHF 140.00; D. Nel Canton _____ 1.19 l'11.04.2013 a _____, ai danni di _____, previa rottura della finestra della cucina, dei gioielli per un valore complessivo di ca. CHF 5'000.00; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 139 cifra 1 e 2 in rel. con l'art. 22 cpv. 1 CPS per l'episodio di cui al punto 1.6; 2. ripetuto danneggiamento per avere, in occasione dei furti indicati al punto 1, intenzionalmente danneggiato con attrezzi per scasso, cose altrui, provocando in tal modo dei danni per un importo complessivo imprecisato ma comunque valutabile in varie migliaia di CHF; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 144 cpv. 1 CPS; 3. ripetuta violazione di domicilio per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto all'interno delle abitazioni indicate al punto 1, in occasione dei relativi furti; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 186 CPS; 4. ripetuta guida senza autorizzazione per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013 nel _____, ripetutamente condotto l'autovettura Ford Focus targata _____ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr.; 5. ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità civile per aver ripetutamente condotto l'autovettura Ford Focus senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo

e di luogo; reato previsto: dall'art. 96 cpv. 2 LCStr.; 6. falsità in certificati per avere, al fine di migliorare la propria posizione, fatto uso in occasione del fermo di polizia del 29.11.2013 a _____, del passaporto _____ nr. _____ e della licenza di condurre _____ nr. _____ risultati poi essere completamente contraffatti; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 252 CPS;

7. ripetuta entrata illegale per essere ripetutamente entrato in Svizzera privo dei documenti di legittimazione validi; fatti avvenuti: a _____ e nel _____ tra il 22 e il 25.11.2013; reato previsto: dall'art. 115 cpv. 1 lett. a LStr.; Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1 in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'imputato IM 1, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 14:45. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento Il Presidente propone alle parti le seguenti modifiche all'atto d'accusa: - punto 1: l'ammontare della refurtiva indicata è CHF 82'868,80 e non fr. 82'573,00; - punti 1.6: il periodo viene corretto da "tra il 24.11.2013 e il 2.12.2013", in "tra il 24.11.2013 ed il 29.11.2013"; - punto 1.7: il periodo viene corretto da "tra il 24.11.2013 e il 2.12.2013", in "tra il 24.11.2013 ed il 29.11.2013"; - punto 1.8: il periodo viene corretto da "tra il 29 e il 30.11.2013" in "il 29.11.2013"; - punto 1.12: l'elenco della refurtiva viene completato aggiungendo "una videocamera Sony, un rasoio elettrico, un cellulare, un orologio, un tappeto orientale e documentazione vari"; - punto 1.12: l'importo totale della refurtiva è di CHF 18'663,00 e non di CHF 18'697,00; - punto 1.13: l'importo totale della refurtiva è di CHF 18'902,80 e non di CHF 18'697,00; - punto 1.14: l'importo totale della refurtiva è di CHF 6'080,70 e non CHF 6'074,70; - punto 1.16: l'importo totale della refurtiva è di CHF 3'090,00 e non di CHF 3'030,00; - punto 1.16: viene modificato l'oggetto da "iPad" in "iPod"; - punto 2: si sostituisce "per un importo complessivo imprecisato ma comunque valutabile in varie migliaia di CHF", in "per un importo denunciato dagli accusatori privati in CHF 28'200,45"; - punto 3: viene aggiunta l'indicazione di tempo e di luogo, ovvero "a _____, _____, _____, _____, _____, _____ e _____, nel periodo compreso tra il 24.11.2007 ed il 29.11.2013"; - punto 5: viene aggiunta l'indicazione di tempo e di luogo, ovvero "tra il 22/25 e il 29 novembre 2013 nel _____"; - punto 7: viene aggiunta l'indicazione di tempo e di luogo, ovvero "tra il 22/25 novembre 2013 ed il 29 novembre 2013 da imprecisati valichi di confine"; Le parti si dichiarano d'accordo con queste correzioni e l'atto d'accusa è modificato di conseguenza. L'avv. DUF 1 osserva che anche il periodo nel punto 1 deve essere corretto, si tratta del 29 novembre 2013 e non 2014. Il PP propone di aggiungere un paio di scarpe Reebok nella lista degli oggetti in sequestro. Il Presidente chiede al Procuratore Pubblico se ha motivo di ritenere che i documenti indicanti le generalità di IM 1 non sono autentici. Il Procuratore Pubblico risponde di no. Il Presidente propone quindi di stralciare l'indicazione "sedicente" menzionato accanto al nome dell'imputato a pagina 1 dell'atto d'accusa. Sentiti: § il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale spiega la nozione dell'aggravante del mestiere e espone i motivi per i quali tali nozione si applica alla presente fattispecie. L'imputato non lavorava e traeva il suo reddito unicamente dai furti che commetteva. Quo alla competenza territoriale del MP del Canton _____, il PP precisa che, nonostante tale competenza spettasse al Canton _____, sulla base dell'art. 38 CPP è stato raggiunto un accordo tra le parti ragione per cui l'incarto è stato trattato dal Canton _____. Per quanto attiene all'inchiesta e in particolare agli elementi a carico dell'imputato, il PP precisa che oltre alle ammissioni dell'imputato ci sono delle prove quali le impronte di scarpe (punto 1.6 e 1.10) e il DNA (punto 1.2). Per quanto concerne il punto

1 dell'AA non ci sono quindi dubbi che i reati siano stati commessi dall'imputato. Sulla gravità del reato, l'accusa pone l'accento sul fatto che i furti nelle abitazioni sono particolarmente deprecabili e allarmano la popolazione. Per quanto concerne gli altri punti dell'AA questi indicano una perseveranza nel delinquere di IM 1. Documenti falsi, prestanome che forniscono auto sono elementi che indicano che l'imputato aveva una profonda disponibilità a delinquere e a fare del crimine il suo mestiere. Il PP chiede pertanto la conferma dell'AA. L'accusa richiama l'attenzione sul fatto che vi sono dei precedenti penali importanti in Italia e che quindi la pena richiesta sarà parzialmente aggiuntiva. Il PP chiede, in ragione della gravità, della reiterazione, della perseveranza una pena detentiva di 2 anni e 10 mesi da espiare non essendoci i presupposti della sospensione condizionale della medesima e non intravedendo attenuanti. Chiede inoltre la confisca di quanto in sequestro non opponendosi all'eventuale dissequestro delle scarpe; § l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IM 1, il quale precisa che il suo patrocinato ammette tutto quanto indicato nell'AA. La difesa nel suo intervento non intende quindi ripercorrere tutti i capi imputati limitandosi a contestare la refurtiva di cui al punto 1.12 e 1.13. Per questi episodi infatti, benché IM 1 non contesta i furti, non ricorda la refurtiva e in ogni caso contesta di aver rubato oggetti per valori così elevati. Inoltre gli oggetti non sono stati ritrovati dalle autorità. La difesa contesta anche l'aggravante del mestiere. Come risulta anche dai documenti prodotti in aula, IM 1 dall'arrivo in Italia ha quasi sempre lavorato. Sino al 2011 egli lavorava come dipendente facendo fronte al suo mantenimento e a quello della sua famiglia. I furti oggetto del presente procedimento non sono l'oggetto dell'attività principale di IM 1. Si tratta di episodi unici e isolati. Anche il modus operandi non ha dimostrato una particolare destrezza, non era un professionista del furto, non aveva conoscenze delle tecniche di scasso. Anche la vendita della refurtiva era improvvisata. In merito alla commisurazione della pena, a mente della difesa, la pena proposta dell'accusa è sproporzionata e ingiustificata. Il difensore pone l'accento sulla vita passata del suo assistito ripercorrendola. Egli ha vissuto sin da piccolo diverse difficoltà ma si è sempre dato da fare. Dal 2011 non lavora, è stato lasciato dalla compagnia e si è ritrovato fuori casa, ha quindi cominciato a vivere di espedienti. Faceva uso di cocaina e dal 1994 è malato di HIV. IM 1 ha collaborato in modo completo e fornendo tutte le informazioni all'autorità inquirente, vi è stata una piena e completa collaborazione. In Svizzera egli non ha precedenti. Bisogna inoltre tener conto della lunga carcerazione preventiva. Il difensore chiede pertanto una riduzione della pena e che questa venga sospesa in quanto non vi è alcun motivo per ritenere che la prognosi sia negativa. Per quanto attiene alle pretese degli accusatori privati la difesa osserva che non è dato sapere se vi sono stati dei risarcimenti e quindi le pretese devono essere rinviate al foro civile. Considerato, in fatto ed in diritto I Curriculum vitae 1. IM 1 è nato il _____ a _____ in _____. Al Procuratore Pubblico ha così riassunto la sua vita: " siamo 7 fratelli di cui 2 sono già morti e salvo me, tutti vivono in _____. Mio padre è morto e faceva autista di autobus. Mia madre è casalinga e vive in _____. Ho fatto le scuole dell'obbligo solo fino alla seconda secondaria (media in Svizzera) e poi ho lavorato in diversi settori senza acquisire nessun diploma. Nel 2006 sono venuto in Italia lavorando in una ditta che fabbricava microchip industriali ma dopo 6 mesi ho perso il lavoro. Ho poi lavorato in nero facendo l'imbianchino, l'idraulico e un po' di tutto. Ho sempre vissuto a _____ all'indirizzo summenzionato. Avevo avuto il permesso di soggiorno per 5 anni in Italia che però è già scaduto dal 2011 e quindi ora vivo da clandestino in Italia. Mia moglie è _____ e l'ho sposata nel 2009 mentre ero in carcere. Con lei però ho convissuto già da almeno 20 anni perché lei è cittadina

_____ ma nata in _____. Con lei ho vissuto sia in _____ sia in _____ per alcuni anni e ho avuto da lei un figlio che ora ha 13 anni (nato nel _____). Lei è venuta in Italia già nel 2002 e io l'ho raggiunta poi nel 2006. Da lei sono separato dal 2011 quando sono uscito dal carcere. Sono stato poi in comunità e ho vissuto per diverso tempo a _____ e poi ancora a _____. Ho il domicilio legale presso ancora la residenza di _____ dove vive mia moglie ma praticamente io ho sempre vissuto dal 2011 in giro presso conoscenti e amici. ho diversi debiti per un ammontare che nemmeno ricordo. Vivo in sostanza di che riesco a racimolare ogni giorno facendo lavoretti spiccioli in nero. Le medicine per l'HIV me le prescrive il dottor _____ dell'Ospedale _____ di _____. È però da diverso tempo che non vado da lui per paura di essere arrestato, e le medicine me le manda mia mamma dall'_____” (VI PP 30.11.2013, AI 2, pag. 5-6). Nell'ambito dell'interrogatorio dibattimentale egli ha dichiarato: " Voglio precisare che sono arrivato a _____ nel dicembre del 2006. Ero venuto a cercare un futuro in Italia in quanto mia moglie è malata, ha l'HIV e ha dovuto fare un intervento di protesi all'anca. Inizialmente sono venuto da solo, volevo cercare un lavoro per dare un futuro migliore alla mia famiglia. Ho lavorato in nero, ho svolto diverse attività. D : Il Presidente mi chiede di indicare quale professione svolgevo prima del mio arresto e quale reddito ne traevo. R: quando ho lavorato con il permesso di soggiorno guadagnavo 1'000 euro al mese. Quando ho perso il permesso lavoravo per 2 euro all'ora” (verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento). Relativamente al suo consumo di stupefacenti, l'imputato ha dichiarato dinanzi al PP di assumere cocaina 2-3 volte alla settimana (VI PP 30.11.2013, p. 3), precisando in sede di dibattimento che “assumevo cocaina quando capitava in modo occasionale ” (verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento). 2. Quo ai suoi precedenti penali, l'imputato è incensurato in Svizzera (AI 4). Per contro, in Italia egli è stato oggetto di due procedimenti penali. Il primo ha portato alla condanna a 8 anni di detenzione e alla multa di EUR 1'000.00 per i titoli di rapina, detenzione illegale di armi, lesione personale, ricettazione e associazione per delinquere pronunciata in data 14.06.2010 dalla Corte di appello di _____. Il secondo a un'ammenda di EUR 60.00 pronunciata in data 22.06.2010 dal Tribunale di _____ (AI 12). Sui suoi precedenti, IM 1 ha dichiarato: " È vero che in Italia sono stato condannato per rapina aggravata e per porto abusivo di armi, assieme ad altri miei correi e ho scontato 3 anni e 8 mesi di detenzione tra il 2008 e il 2011. Il PP mi fa presente che risulta che io sono ricercato in Italia, sempre per rapina anche per l'espiazione di una ulteriore pena di 3 anni, 9 mesi e 4 giorni. Sapevo di questa ricerca in Italia ma siccome sono andato in comunità terapeutica per la droga durante tre mesi, secondo me è la stessa pena che io dico di avere già espiaato” (verbale PP 30 novembre 2014, pag. 4). Durante il dibattimento l'imputato ha spiegato: “Sono stato condannato e ho fatto 3 anni e 8 mesi di detenzione (poco più di metà della condanna). Poi sono stato affidato a una comunità. Non avendo rispettato questo affidamento devo scontare la pena residua di 3 anni e 5 mesi” (verbale imputato, allegato 1 al verbale del dibattimento). Quanto sostenuto dall'imputato risulta anche dalla documentazione agli atti (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31). II Circostanze dell'arresto e inchiesta 1. L'imputato è stato fermato dalle Guardie Federali di Confine in data 29 novembre 2013 presso il valico doganale di _____ - _____, mentre circolava alla guida della vettura Ford Focus con targhe _____, in direzione dell'Italia. Nell'ambito del controllo, IM 1 si è legittimato presentando la licenza di condurre _____ e il passaporto _____ intestati a IM 1, _____, risultati contraffatti. Nell'ambito

del controllo del veicolo sono inoltre stati rinvenuti attrezzi da scasso e oggetti risultati essere provento di furto (cfr. rapporto d'arresto, AI 1). Peraltro, in concomitanza con il fermo dell'imputato, gli accusatori privati ACPR 8 e ACPR 9 hanno richiesto l'intervento delle autorità in quanto, le loro abitazioni erano state oggetto di furto con scasso (cfr. rapporto d'arresto, AI 1). Gli oggetti sottratti sono stati poi riconosciuti tra gli oggetti presenti nell'autovettura di IM 1 mentre che, in parte, gli altri oggetti rinvenuti sono risultati refurtiva di altri furti commessi (cfr. AI 31). Da successivi controlli è altresì emerso che la vettura condotta era priva della necessaria copertura assicurativa ed era intestata a tale _____, prestanome già noto alle autorità (allegato 4 al rapporto di polizia AI 31). Solo in data 9 gennaio 2014 l'identità dell'imputato ha potuto essere stabilita mediante passaporto _____ trasmesso dal suo legale (AI 27). Le verifiche esperite sul nominativo di IM 1 hanno permesso di stabilire che a suo carico erano pendenti tre mandati di cattura emanati dai Cantoni _____, _____ e _____ per i titoli di furto e furto, danneggiamento e violazione di domicilio (cfr. allegato ad AI 1). Nei confronti dell'imputato era inoltre pendente un ordine di cattura internazionale emanato dall'Italia (allegato 3 al rapporto di polizia AI 31) siccome ricercato per l'espiazione della pena residua di cui si è detto (cfr. supra, punto 2).

2. In data 1.12.2013 il Procuratore Pubblico ha formulato istanza di carcerazione preventiva invocando l'esistenza di pericolo di fuga, di collusione e d'inquinamento delle prove (AI 5). Con decisione 2.12.2013, il Giudice di Provvedimenti Coercitivi ha ordinato la carcerazione preventiva fino al 30.01.2014 (AI 8). Accogliendo la richiesta formulata dall'imputato in occasione del verbale 28 gennaio 2014 (AI 33, p. 7), il Procuratore Pubblico ha poi autorizzato IM 1 a scontare anticipatamente la pena ex art. 236 CPP a fare tempo dal 29.01.2014 (AI 34).

3. Con atto d'accusa 24/2014 di data 21.02.2014 il Procuratore Pubblico ha rinviato a giudizio l'imputato per i reati di ripetuto furto aggravato consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta guida senza autorizzazione, ripetuta guida senza assicurazione per la responsabilità civile, falsità in certificati, ripetuta entrata illegale. In apertura di dibattimento il Presidente della Corte delle assise criminali ha prospettato alle parti, che hanno acconsentito, alcune modifiche dell'atto d'accusa tra le quali la cifra complessiva della refurtiva sottratta e l'ammontare dei danni provocati dal reato di danneggiamento.

III. Ripetuto furto aggravato, consumato e tentato

1. Interrogato il 30.11.2013, IM 1 ha inizialmente negato ogni addebito dichiarando che: " (...) scopo posso dire che mi trovavo in Svizzera da oggi pomeriggio. Sono entrato dal valico doganale di _____ con un mio amico che si _____, verso le 15:00. Nella fattispecie è quello che mi vende la droga. Ovvero la cocaina. D: saprebbe indicare con quale auto ha passato il valico? R: Sì, una Fiat di colore grigio penso targato (_____). Di più non saprei dire. Il mio obiettivo era quello di recarmi in Svizzera per prendere in consegna l'automobile su cui sono poi stato fermato. Il compito che mi è stato affidato era quello di portare l'auto in Italia e più precisamente a _____. Una volta entrati _____ mi ha lasciato in stazione a _____ dicendomi che sarebbe poi tornato 2 ore dopo. Di fatto _____ è ritornato sempre a bordo della sua auto, seguito però dalla Ford con a bordo due _____. I due _____, che non conosco, mi hanno consegnato il veicolo e mi hanno detto di portarlo a _____. Così ho fatto, ho preso l'auto e mi sono diretto a _____. A _____, nel mentre mi accingevo a lasciare il territorio svizzero in direzione dell'Italia le guardie mi hanno però fermato. ADR che non sono in grado di dare dettagli utili al riconoscimento dei due _____ che mi hanno consegnato il veicolo. L'unica cosa che posso dire è che uno dei due si chiama _____. D: sa fornire dettagli in merito all'identificazione di

_____? R: no, lo conosco solo come _____. Non so dire dove abita ma se ho bisogno di lui mi reco alla rotonda di via _____ a _____” (VI PG 30.11.2013, allegato ad AI 1, pag. 3). Sui furti, e in particolare sul fatto che nell’autovettura vi fosse verosimilmente della refurtiva, l’imputato ha dichiarato che: " di fatto io non mi sono interessato di cosa fosse caricata la macchina che dovevo condurre. L’ho presa e dovevo portarla a _____. (...) posso dire che ho ricevuto una proposta da _____. Questo due giorni fa a _____ verso mezzogiorno. _____ mi aveva promesso euro 200 e due grammi di cocaina per compiere il tragitto da _____ a _____” (VI PG 30.11.2013, allegato ad AI 1, pag. 3). Nel verbale 30.11.2013 dinanzi al Procuratore Pubblico, l’imputato ha sostanzialmente mantenuto la medesima posizione, respingendo quindi ogni accusa (VI PP 30.11.2013, AI 2). 2. Episodi relativi ai punti da 1.1 a 1.11 dell’atto d’accusa La posizione di IM 1 è mutata in occasione del verbale di Polizia di data 11.12.2014 (allegato 1 all’AI 31). In particolare, dopo aver svolto con gli inquirenti un sopralluogo presso diverse abitazioni in cui erano stati commessi furti con scasso e di cui egli era sospettato essere l’autore, l’imputato ha ammesso di aver compiuto nel _____, nel periodo compreso tra il 22 e il 30 novembre 2013, 11 furti, di cui uno nella forma del tentativo. IM 1 ha, a questo proposito, fornito i dettagli concernenti la refurtiva sottratta nonché le modalità in cui aveva agito. In particolare, per i furti di cui ai punti 1.1 sino al punto 1.6 compreso, IM 1 ha dichiarato di averli commessi in correttezza ad una persona non identificata: " aggiungo pure che non ero da solo, con me vi era un’amica di nome _____ che ho conosciuto a _____ circa un mese fa. Lei è di nazionalità _____ e fa uso come me di cocaina. È stata lei ad avere l’idea di venire a fare i furti a _____. Questo poiché tutti e due avevamo bisogno di soldi. Preciso pure che io era la prima che venivo a _____. Preciso pure che lei era con me solo per i furti avvenuti nel primo week end (22-24.11.2013), in quello in cui sono stato arrestato ero da solo (...) Voglio pure aggiungere che è stata _____ a farmi conoscere _____. era il periodo in cui consumavamo cocaina insieme, _____ er il suo fornitore e me l’ha presentato. Inoltre anche l’autovettura con cui sono stato fermato ci è stata prestata da lui. Per quanto riguarda il resto della refurtiva rubata con _____ il week end del 22-24.11.2013 se l’è tenuta lei. Per la precisione avevamo l’accordo che lei avrebbe rivenduto la refurtiva ad una sua conoscenza e che ci saremmo trovati il giorno seguente (lunedì) verso il mezzogiorno al _____ di _____. _____ non si è presentata e non l’ho mai più rivista e nemmeno sentita (...) _____ mi ha pure fornito il passaporto falso e anche la licenza di condurre (...) per quanto riguarda _____ ha circa 30 anni, corporatura magra, alta circa cm 160.165, capelli castani lunghi fino sotto le spalle, ricci, occhi marroni, aveva la pelle chiara, ha un tatuaggio sul fondo della schiena (sembrava fossero delle ali), mi aveva detto che era nata a _____” (VI PG 11.12.2013, pag. 3 e 6, AI 13). Al Procuratore Pubblico l’imputato ha precisato che: " in quegli episodi che ho commesso con la _____, lei ha partecipato a pieno titolo ai furti anche perché lei era più brava di me. Per intenderci non si è limitata a fare da semplice palo. L’accordo con lei era di fare a metà per uno della refurtiva ma siccome io sono stato arrestato non ci siamo più visto e non ho ottenuto la mia metà. Di sicuro lei ha portato la refurtiva a _____ dove lei mi ha detto di avere già un suo ricettatore che pagava di più. Non ho altro da aggiungere sulla _____” (verbale PP 28.1.2014, pag. 3, AI 33). È bene sin da subito rilevare che la Corte non ha ritenuto credibile l’imputato quando asserisce di aver agito in correttezza con questa fantomatica persona della cui esistenza non vi è agli atti alcuna traccia materiale o prova. Analogamente, anche l’accusa stessa sembra non

aver considerato verosimile tale circostanza, tanto da neppure prospettare nell'atto d'accusa la circostanza aggravante della banda (art. 139 cpv. 3 CP). In primo luogo si osserva che IM 1 non ha fornito alcun elemento utile non solo a identificare _____, ma neppure di renderne credibile l'esistenza. In particolare, egli non ha di fatto fornito numero di telefono, indirizzo o semplicemente il cognome. Ha dichiarato di averla conosciuta a _____ circa un mese di prima di commettere i furti ma non ha specificato nulla di più. In secondo luogo, come si evince dal curriculum dell'imputato nonché dai periodi considerati anche nell'atto d'accusa che qui ci occupa, IM 1 non è di certo nuovo alla commissioni di reati e in particolare di furti. Non è credibile pertanto che sia stata "_____" a coinvolgere l'imputato essendo egli già più ce addentro all'ambiente. La Corte ha intravisto in questa chiamata in correità un tentativo di IM 1 di limitare la sua responsabilità addossando parte delle colpe ad una terza persona che l'avrebbe trascinato nell'illegalità. Tuttavia, analizzando i precedenti penali dell'imputato, il fatto che egli ha vissuto in Italia per un periodo relativamente lungo senza lavorare, così come il fatto che sia i furti commessi in Svizzera interna che per la seconda parte di quelli commessi in _____ egli abbia agito solo, gli attrezzi rinvenuti nell'autovettura di IM 1, si deve concludere che è l'imputato ad essere un professionista del furto e che quindi la presenza o meno della correa nulla muta alla sua posizione.

3. Episodi relativi ai punti da 1.12 a 1.19 dell'atto d'accusa Oltre ai furti commessi nel Canton _____, è risultato che a carico di IM 1 vi erano anche i furti di cui ai punti da 1.12 a 1.19 dell'atto d'accusa commessi nei cantoni di _____, _____ e _____. L'imputato sentito dalla polizia ha dichiarato: " mi viene nuovamente chiesto di spiegare i mandati di cattura pubblicati nei miei confronti dai Cantoni _____ (14.04.2009), _____ (19.11.2008) e _____ (13.11.2008) per i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio? Sinceramente non ricordo quanto ho fatto in questi cantoni per queste tre ricerche nei miei confronti. Se ci sono avrò commesso dei furti. Dal controllo RRAFIS figura che sono emersi tre hit DNA contro di me, due nel canton _____ il 10.04.2013 ed uno nel canton _____ il 11.04.2013. Rispondo che non ricordo i fatti, però se vi è il mio DNA vorrà dire che sono stato io" (verbale polizia 11.12.2013, pag. 6, AI 13). Interrogato dal Procuratore Pubblico sui furti in questione IM 1 ha ammesso i singoli episodi dichiarando: " lo ammetto, anche se non ricordo esattamente visto il tempo trascorso e le mie condizioni di malato di HIV e tossicomane che mi precludono la lucidità di ricordo" (verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 4 segg., AI 33). In aula, l'imputato ha ammesso tutti i furti di cui al punto 1 dell'atto d'accusa precisando di non ricordare i dettagli di tutti gli episodi (allegato 1 al verbale del dibattimento) salvo poi contestare, per il tramite del suo difensore, la refurtiva di cui ai punti 1.12 e 1.13 in quanto, pur non rammentando esattamente l'entità della refurtiva sottratta, esclude di essersi appropriato di refurtiva per un valore così elevato. La Corte tuttavia non ha intravvisto alcuna ragione per discostarsi dai valori denunciati dai danneggiati (allegati all'AI 21) in favore della tesi dell'imputato. Non si può poi sottacere il fatto che IM 1 ha tentato di ridurre la propria responsabilità proprio nei due episodi in cui questa è maggiormente chiamata in causa, ovvero laddove è risultata esservi la refurtiva più ingente.

4. Le responsabilità di IM 1 per i furti commessi in _____ ed in Svizzera _____, così come esposti nell'atto d'accusa e oggetto delle correzioni di cui si è detto in ingresso, emergono dalle di lui ammissioni e dalla presenza di puntuali prove materiali. In particolare, per i punti da 1.7 a 1.11 dell'atto d'accusa, l'imputato è stato trovato in possesso della refurtiva sottratta al momento del fermo. Per quanto concerne i furti commessi in Svizzera _____ (punti da 1.12 a 1.16, 1.18, 1.19) è stato ritrovato il

DNA dell'imputato (AI 21). La Corte ha dunque concluso, tenuto conto sia delle prove materiali che delle dichiarazioni dell'imputato, che IM 1 è autore colpevole dei furti a lui imputati e di un tentativo di furto così come esposto al punto 1 dell'atto d'accusa. La refurtiva totale ammonta a fr. 82'588.80. 5. Ai sensi dell'art. 139 cpv. 2 CP " Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 90 aliquote giornaliere se fa mestiere del furto". L'aggravante dell'agire per mestiere implica un'attività delittuosa ripetitiva, come tale denotante la prontezza del reo a reiterare nello stesso campo, esercitata alla stregua di una professione, anche accessoria, il che si deduce dal tempo e dai mezzi consacrati a tale attività, dalla frequenza dei singoli atti durante un certo periodo e dall'intento di garantirsi redditi non indifferenti e relativamente regolari (DTF 123 IV 116, 119 IV 129, 117 IV 65, 116 IV 319 e 335). La difesa ha contestato l'aggravante del mestiere asserendo che IM 1 ha, sin dal suo arrivo in Italia, lavorato come dipendente e questo almeno sino al 2011. A mente della difesa i furti pertanto non sono l'oggetto dell'attività principale di IM 1 ma sono episodi unici e sporadici mentre che la fonte di reddito dell'imputato e della sua famiglia derivava dall'attività lavorativa dell'imputato. Inoltre, secondo il difensore il modus operandi non denota particolare destrezza, non si tratta di un professionista del furto e anche la vendita della refurtiva era improvvisata. La Corte non ha potuto accogliere la tesi difensiva. IM 1 ha dimostrato di delinquere già da tempo. I primi furti da lui commessi in Svizzera risalgono infatti al 2007 e la pausa dalla sua attività delittuosa sul nostro territorio corrisponde al periodo di detenzione in Italia. Ha agito con reiterazione e perseveranza, commettendo in _____ 11 furti (di cui uno nella forma del tentativo) sull'arco di due settimane. Il suo agire delittuoso, anche in questo caso, è cessato unicamente con l'arresto dell'imputato. IM 1 ha dedicato impegno ed energia in tale sua attività, tanto da riuscire a procurarsi un'autovettura intestata a un noto prestanome, da procacciarsi documenti falsi e da allacciare i necessari contatti con i ricettatori. Anche gli attrezzi rinvenuti in auto sono significativi del fatto che IM 1 non è affatto uno sprovveduto. Giova infatti porre attenzione al fatto che oltre ai consueti utensili di scasso (cacciaviti e piede di porco) nel veicolo condotto dall'imputato vi era anche acido per procedere al test metallo/oro, una piastra per l'analisi di metalli preziosi, guanti e lente di ingrandimento (cfr. AI 1). Tali considerazioni non possono che indicare che IM 1 ha fatto mestiere di furto. Peraltro, per dichiarazione dell'imputato e del difensore, IM 1 dal 2011 non ha una fissa dimora, non ha un lavoro e vive illegalmente in Italia solo grazie ad espedienti. Ne discende che il provento dei furti commessi non poteva che rappresentare una sua fonte reddito non solo accessorio, ma addirittura principale, per poter fare fronte al suo fabbisogno. IV Ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di domicilio Corollario dei furti commessi vi sono pure i reati di danneggiamento e di violazione di domicilio. IM 1 al fine di introdursi nelle abitazioni per commettere i furti ha utilizzato attrezzi da scasso danneggiando in questo modo cose altrui per un importo quantificato in fr. 28'200.45. Parimenti, al fine di commettere i furti, egli si è introdotto nelle rispettive abitazioni contro il volere degli aventi diritto commettendo anche il reato di violazione di domicilio. Anche per questi reati IM 1 ha ammesso le sue responsabilità sia dinnanzi alla polizia che al Procuratore Pubblico che durante il dibattimento (cfr. AI 13, AI 33, verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento). V Infrazione alla legge sulla circolazione stradale 1. IM 1 è accusato di reati nell'ambito della circolazione stradale. In particolare, gli è stato imputato di avere condotto in due occasioni, ovvero fra il 22 e il 25 novembre 2013 e il 29 novembre 2013, l'autovettura Ford Focus su cui è stato fermato senza la necessaria licenza di condurre e sprovvisto della licenza di circolazione e le targhe

di controllo richieste oltre che in stato di inattitudine considerato che come da sue stesse ammissioni aveva consumato sostanze stupefacenti. Quest'ultimo reato è stato abbandonato in fase istruttoria in quanto, nonostante le dichiarazioni, le analisi tossicologiche hanno dato esito negativo (AI 29).

2. Per quanto attiene alla guida senza autorizzazione, IM 1 ha inizialmente dichiarato di essere in possesso della licenza _____ ma di averla persa e quindi di aver acquistato, unitamente al passaporto, una licenza di condurre contraffatta (verbale polizia 30.11.2013, pag. 8, AI 13). Egli ha quindi ammesso di aver commesso il reato a lui ascritto (verbale PP 28 gennaio pag. 6, AI 33). Durante il dibattimento l'imputato ha confermato quanto in precedenza detto: " si lo ammetto. Voglio anche dire che oltre alla settimana in cui sono stato arrestato, anche in quella precedente ero entrato in Svizzera con _____ e avevo guidato in un paio di occasioni. Si trattava di due week end consecutivi" (verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento).

3. Per quanto concerne il reato di ripetuta circolazione senza assicurazione responsabilità civile, IM 1 nel verbale PP del 28 gennaio 2014 ha dichiarato: " ammetto di aver guidato la vettura Ford fra il 22/25.11.2013 e il 29.11.2013 benché fosse sprovvista di assicurazione RC. Io non lo sapevo (...)" (AI 33 pag. 6). Durante il dibattimento l'imputato ha asserito: " non lo sapevo. Quella macchina non era neanche mia. Tuttavia non avevo fatto nessuna verifica, non saprei neanche quali verifiche fare" (verbale imputato pag. 3, allegato 1 al verbale dibattimento).

Ai sensi dell'art. 96 cpv. 2 LCStr " é punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque conduce un veicolo a motore, sebbene sappia o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non sussiste la prescritta assicurazione per la responsabilità civile ". Tale norma quindi sanziona anche chi agisce per negligenza, non prestando la necessaria attenzione. La vettura Ford Focus sulla quale è stato fermato è risultata intestata a _____, prestanome noto alle autorità (AI 28, 31). Il veicolo, stante alle dichiarazioni dell'imputato, gli era stato fornito da tale " _____" persona che gli era stata presentata da " _____" e che oltre a ricettare la merce rubata era il fornitore di cocaina dell'imputato (verbale polizia 11.12.2013, allegato 1 all'AI 31, pag. 6). In siffatte circostanze, essendo l'imputato a conoscenza delle attività illegali di _____ ed essendo l'autovettura intestata a una terza persona, è evidente che IM 1 avrebbe dovuto prestare una particolare attenzione al veicolo. Egli è dunque colpevole anche del reato di ripetuta guida senza assicurazione. La Corte ha pertanto confermato anche i reati relativi alle infrazioni della circolazione stradale.

VI Falsità in certificati

In punto ai documenti falsi presentati alle guardie di confine al momento del fermo, IM 1 ha dichiarato che è stata _____ a procurarglieli per un corrispettivo di euro 800.- (verbale polizia 11.12.2013, pag. e segg., AI 13) poi diventato euro 500.- durante il successivo interrogatorio e il dibattimento in aula. Dinanzi al Procuratore Pubblico egli ha ammesso che " avevo con me al momento dell'arresto un falso passaporto _____ e una falsa patente di guida _____ intestati a tale IM 1 che mi avevo procurato " _____" a _____. Avevo pagato a lei euro 500.00 per la patente e il passaporto falsi. Io non so come se li è procurati ma sono ciò anche avevo chiesto in giro se poteva procurarmi dei documenti falsi siccome i miei originali non volevo utilizzarli per via della pena che sapevo di dover ancora scontare e che ho poi fatto pervenire al PP per il tramite del mio difensore (AI 27A)" (verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 6, AI 33). In aula l'imputato ha specificato di riconoscere tale addebito e che " avevo bisogno di un passaporto per poter rientrare in _____. Con il mio non potevo perché sapevo che mi stavano cercando per farmi ritornare in comunità. I documenti me li sono procurati tramite _____." (verbale dell'imputato allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6). Egli ha inoltre specificato: "

ADR che mi sono procurato anche una patente perché il prezzo del passaporto da solo o con l'aggiunta della patente era lo stesso. Ho pagato 500 euro. Ho fatto fatica a risparmiare questa somma. ADR che ho ottenuto questi documenti 2 o 3 settimane prima di entrare in Svizzera quando poi sono stato arrestato" (verbale dell'imputato allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 6). IM 1 è stato pertanto condannato anche per il reato di falsità in certificati. VII Infrazione alla LF sugli stranieri Utilizzando come unico documento di legittimazione un passaporto falso, IM 1 ha anche violato le prescrizioni in materia di entrata introducendosi ripetutamente in territorio elvetico illegalmente e meglio siccome sprovvisto dei necessari documenti. Anche per quanto attiene questo reato l'imputato ha ammesso le sue colpe dichiarando " ammetto di essere entrato in Svizzera fra il 22/25.11.2013 e il 29.11.2013 privo di un documento di legittimazione valido, siccome avevo solo quei summenzionati documenti d'identità falsi" (verbale PP 28 gennaio 2014, pag. 6, AI 33). Tesi confermata pure in aula dove ha riconosciuto il reato di ripetuta entrata illegale precisando che " sono entrato in Svizzera con i documenti falsi solo tra il 22 e il 29 novembre 2013 " (verbale imputato allegato 1 al verbale del dibattimento, pag. 3). VIII La pena 1. Ai sensi dell' art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Quest'ultimo capoverso fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. La norma riprende, mutatis mutandis , la giurisprudenza relativa all'art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlens, op. cit., n. 4 ad art. 47 CP) a mente della quale per valutare la gravità della colpa entrano in considerazione svariati fattori: le circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l'intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto, l'eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato, l'entità del pregiudizio arrecato volontariamente, la durata o la reiterazione dell'illecito, il ruolo avuto in seno a una banda, la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289). Vanno inoltre considerati -sempre secondo la citata giurisprudenza- la situazione familiare e professionale dell'autore, l'educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; DTF 6B.14/2007 del

E. 17

aprile 2007, consid. 6.4; 6P.152/2005 del 15 febbraio 2006, consid. 8.1 e 6S.163/2005 del 26 ottobre 2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, op. cit., n. 53 segg. ad § 7). Esigenze di prevenzione generale, per converso, svolgono solo un ruolo di secondo ordine. Dice, espressamente, al riguardo il TF: " Considerazioni di prevenzione generale possono influenzare la commisurazione della pena soltanto quando non diano luogo a una pena superiore a quella che corrisponde alla colpa" (DTF 118 IV 342). Il principio della parità di

trattamento, da parte sua, assume rilievo solo in casi eccezionali, nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 47 CP (che ha la stessa portata del previgente art. 63 CP) diano luogo a un'obiettiva disuguaglianza; il confronto tra casi concreti suole invece essere infruttuoso, ogni fattispecie dovendo essere giudicata in base alle sue individualità soggettive e oggettive (DTF 123 IV 150; 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). Al riguardo la CCRP ha costantemente affermato e ribadito che per sostenere che una sanzione rientri fra le rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per sé conforme all'art. 63 (ora 47) CP diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza, non basta confrontare questo o quell'elemento oggettivo di determinazione della colpa, ma occorrerebbe paragonare tutte le circostanze oggettive, ma anche soggettive, che hanno concorso a determinare la pena, ciò che nella prassi si rivela assai arduo poiché ogni soggetto ha una sua specificità propria e ogni agire fonda le sue radici che gli sono proprie. Sempre la CCRP ha al riguardo precisato che il principio della parità di trattamento suole assumere un ruolo più importante solo all'interno di una medesima fattispecie che coinvolge più imputati (CCRP 5 settembre 2005 in re A., consid. 8h e 13 dicembre 2005 consid. 8f).

2. IM 1 ha operato in modo reiterato, entrando in Svizzera con il preciso e deliberato intento di commettere furti in appartamenti e agendo in quattro diversi Cantoni. Il suo agire si è protratto per un lasso di tempo relativamente lungo, la pausa temporale nella commissione di reati coincide infatti con il periodo di detenzione italiano, salvo poi tornare all'opera nel 2013 dove, sull'arco di pochi giorni ha colpito ben undici abitazioni. Egli ha dato prova di essere un professionista del furto muovendosi con disinvoltura negli ambienti malavitosi, procurandosi l'attrezzatura necessaria, l'autovettura intestata a un prestanome, un ricettatore a cui vendere la merce rubata, nonché il materiale necessario per verificare la qualità dei preziosi sottratti. La somma sottratta è elevata ma ben più significativo è il numero di casi, la frequenza, l'assiduità nel commettere i reati, e ciò anche considerato che il valore della refurtiva in realtà ha carattere puramente casuale, dipendendo dagli oggetti che si trovano negli appartamenti. Il movente è puramente egoistico, ha agito per mero scopo di lucro e al fine di procurarsi una facile entrata economica. Ha agito senza scrupoli, non facendosi problemi a commettere furti nelle abitazioni, introducendosi nel luogo dove una persona dovrebbe sentirsi al sicuro violando così l'intimità delle vittime. In un'occasione egli si è introdotto nell'abitazione nonostante vi fosse una persona, circostanza che ne dimostra la spregiudicatezza. Le ristrettezze economiche nelle quali si trovava non possono essere considerate un fatto giustificativo, d'altro canto egli ha perso il lavoro nel 2011 e da allora si trovava in Italia in una situazione di illegalità e ciò unicamente per una sua scelta. La colpa di IM 1 è anche grave in quanto, colpito da una pesante condanna di otto anni di detenzione, dopo che le autorità italiane gli hanno concesso la possibilità di scontare la pena in una comunità dandoli in questo modo l'occasione di rifarsi una vita, egli sceglie di violare tale affidamento, allontanandosi dalla comunità, ricominciando a consumare cocaina e a delinquere. La condanna italiana doveva essere un monito, che lui però non ha colto scegliendo deliberatamente di proseguire sulla via dell'illegalità. 3. A suo favore la Corte ha ritenuto la buona collaborazione con gli inquirenti, nella misura in cui praticamente tutti i reati qui ritenuti sono stati ammessi. La Corte ha inoltre tenuto conto, in termini di sensibilità alla pena, che una volta espiata la sanzione in Svizzera, IM 1 dovrà terminare la pena italiana di 3 anni e 9 mesi, prima di poter tornare, come da lui sostenuto, in _____, così come il difficile trascorso e la malattia di cui è affetto. 4. Secondo l'art. 49 cpv. 2 CP, se deve giudicare un reato che l'autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro fatto, il giudice

determina la pena complementare in modo che l'autore non sia punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati compresi in un unico giudizio. IM 1 ha delinquitte sull'arco di diversi anni, il primo episodio risale al 2007, si tratta di un furto avvenuto nel Canton _____. Vi sono poi tre episodi nel 2008, due a _____ e uno a _____. Tali reati sono stati commessi in epoca precedente la sentenza italiana del 14.6.2010 che ha condannato l'imputato a una pena detentiva di 8 anni. La Corte, dovendo pronunciare una pena parzialmente aggiuntiva, a fronte di un'importante condanna reclusiva, ha considerato che i quattro episodi citati non possono venire concretamente sanzionati. 5. Tenuto conto di tutto quanto precede, considerato il concorso di reati e la pluralità di beni giuridici lesi, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di 22 mesi deduzione fatta del carcere preventivo sofferto. IX Sospensione condizionale della pena 1. Giusta l'art. 42 CP, il giudice sospende di regola l'esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l'autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei cinque anni prima del reato, l'autore è stato condannato ad una pena detentiva di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno 180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). L'art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all'esistenza del precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1;

E. 19

maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Contrariamente a quanto è la regola in materia di sospensione condizionale della pena, nel caso dell'art. 42 cpv. 2 CP non è più presunta l'assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Per "circostanze particolarmente favorevoli" si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi insita nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010, inc. 6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto che l'infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l'infrazione anteriore o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc. 6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1). Quando la precedente condanna è stata inflitta all'estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr. STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la

modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa riserva si avvicina a quella dell'ordine pubblico: non è dunque necessario che il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010, inc. 6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90; cfr. Sentenza CARP 17.2010.39 del 18.4.2011, consid. 2.4.4 e riferimenti citati). 2. Nella presente fattispecie, tornando applicabile l'art. 42 cpv. 2 CP, la Corte non ha intravvisto circostanze particolarmente favorevoli tali da annullare la prognosi palesemente negativa. IM 1 ha un precedente importante e ha dimostrato di non lasciarsi di certo impressionare dalla pena detentiva pronunciata nei suoi confronti. Egli ha infatti delinquito in Svizzera nonostante fosse ricercato in Italia per terminare di espiare la pena residua, organizzando tale sua attività procurandosi documenti falsi ed un mezzo di trasporto. Non può neppure essere ignorato che la pena che IM 1 deve espiare in Italia è la conseguenza del fatto che, concessagli l'occasione di cambiare vita risolvendo i problemi di tossicodipendenza, l'imputato è fuggito dalla comunità alla quale era stato affidato per tornare sulla strada a ricominciare ad abusare di stupefacenti e a commettere reati. Non solo egli a ripreso a delinquere ma lo ha fatto con un'intensità preoccupante, in pochi giorni ha infatti commesso ben undici furti fermandosi solo perché arrestato. Per quanto concerne i piani futuri non vi è alcuna traccia concreta agli atti delle intenzioni millantate dall'imputato, ovvero dell'asserita volontà di tornare al più presto in libertà per stare con suo figlio e per ritornare nel suo paese. La sua situazione personale non è mutata e le ragioni che, conformemente alle sue dichiarazioni, lo hanno spinto a delinquere, e meglio la separazione dalla moglie, l'assenza di un lavoro, la malattia della quale soffre, sono elementi tutt'ora presenti così che non sussistono le solide garanzie di non reiterazione necessarie. Pertanto, a fronte di un siffatto comportamento non si può che concludere all'assenza totale di circostanze favorevoli e di conseguenza la pena detentiva di 22 mesi è interamente da espiare. X Pretese degli accusatori privati, sequestri e nota professionale del difensore 1. In corso di inchiesta agli accusatori privati è stata restituita parte delle refurtiva sottratta. Per il resto, per le loro pretese sono state rinviare al competente foro civile. 2. Gli oggetti sequestrati sono stati confiscati così come richiesto dalla pubblica accusa, richiesta alla quale l'imputato non si è opposto ad eccezione del paio di scarpe che gli è stato restituito. 3. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è stata riconosciuta così come esposta ad eccezione dell'IVA che è stata dedotta dalla stessa, conformemente alla giurisprudenza in materia (60.2013.440, 14 aprile 2014), siccome IM 1 è cittadino straniero residente all'estero e pertanto non soggetto all'IVA svizzera. Visti gli art. 12, 40, 42, 47, 49, 51, 69, 139, 144, 186, 252 CP; 95 cpv. 1, 96 cpv. 2 LCStr; 115 cpv. 1 let a LStr 82, 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IM 1 alias _____ 1. è autore colpevole di: 1.1. ripetuto furto aggravato, consumato e tentato siccome commesso per mestiere, per avere, nel periodo compreso tra novembre 2007 e il 29 novembre 2013, in diverse località del Canton _____, _____, _____, _____ Città, in parte agendo in correata con tale " _____", sottratto, rispettivamente tentato di sottrarre, in 19 occasioni, cose mobili altrui per un valore complessivo di refurtiva, in parte recuperata, pari a CHF 82'588,80; 1.2. ripetuto danneggiamento per avere, nelle medesime circostanze di tempo e luogo di cui al punto 1.1. del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato cose altrui, provocando danni per un importo complessivo di 28'200.45 ; 1.3.

violazione di domicilio, ripetuta per essersi introdotto indebitamente e contro la volontà degli aventi diritto all'interno delle abitazioni indicate al punto 1.1 del presente dispositivo e nelle medesime circostanze di tempo e luogo, in occasione dei relativi furti; 1.4. guida senza autorizzazione, ripetuta per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013 nel _____, ripetutamente condotto l'autovettura Ford Focus targata _____ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; 1.5. guida senza assicurazione per la responsabilità civile, ripetuta per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013, ripetutamente condotto l'autovettura Ford Focus senza la licenza di circolazione e le targhe di controllo richieste sapendo o dovendo sapere che non sussisteva la prescritta assicurazione per la responsabilità civile; 1.6. falsità in certificati per avere, il 29 novembre 2013, a _____, al fine di migliorare la propria posizione, fatto uso del passaporto _____ nr. _____ e della licenza di condurre _____ nr. _____ risultati poi contraffatti; 1.7. infrazione alla LF sugli stranieri per avere, tra il 22 e il 29 novembre 2013, in diverse località della Svizzera, ripetutamente violato le prescrizioni in materia di entrata, e meglio per essere ripetutamente entrato in Svizzera privo dei necessari documenti di legittimazione validi; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. Di conseguenza, IM 1 è condannato: 2.1. alla pena detentiva di 22 (ventidue) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella di cui alla sentenza 14 giugno 2010 della Corte d'appello di _____; 2.2. al pagamento della tassa di giustizia di CHF 1'000.00 e dei disborsi. 3. Gli accusatori privati sono rinviati al competente foro civile 4. Deduzione fatta della tassa di giustizia e delle spese processuali, è ordinata la confisca di tutto quanto in sequestro ad eccezione del paio di scarpe Reebok che viene dissequestrato in favore di IM 1. 5. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 5.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per CHF 5'599.50 importo comprensivo di onorario e spese. § La quantificazione della retribuzione è impugnabile dal difensore d'ufficio alla Corte dei reclami penali nel termine di 10 giorni (art. 135 cpv. 3 e 396 cpv. 1 CPP). 5.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di CHF 5'599.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Per la Corte delle assise criminali Il Presidente

La

vicecancelliera Distinta spese: Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta
preliminare fr. 1'779.60 Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr.
191.05 fr. 2'970.65 =====

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.